DCO 26/09

MECCANISMO DI CONTROLLO DELLA VENDITA AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: energia elettrica

Premessa

In tempi recenti si sono moltiplicate le offerte di vendita a clienti finali di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Tale fenomeno è da mettere in relazione ad una crescente attenzione in materia di salvaguardia ambientale da parte dei cittadini e alle recenti politiche di promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili adottate in campo nazionale e internazionale culminato con l'adozione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il predetto moltiplicarsi di offerte di vendita rende necessaria l'introduzione di strumenti finalizzati a garantire i clienti finali circa l'effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. La definizione di tali strumenti, quindi, rientra nel novero delle attività di pertinenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in termini di garanzia della concorrenza e della trasparenza nella vendita al dettaglio.

Al contempo, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, recependo l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, stabilisce che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti (fuel mix disclosure) e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia. L'Autorità ha già formulato la relativa proposta secondo i termini di legge; il relativo decreto, alla data, non è ancora stato adottato.

Tutto ciò considerato, nelle more dell'adozione del sopraccitato decreto, si ritiene opportuno anticipare alcuni orientamenti dell'Autorità finalizzati a definire condizioni per il controllo della vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'Autorità ritiene comunque che l'adozione del predetto decreto sia premessa fondamentale per l'attuazione del meccanismo di controllo oggetto del presente documento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il termine del 25 settembre 2009.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

sito internet: www.autorita.energia.it e-mail: mercati@autorita.energia.it

1. Introduzione

Di recente, sempre più numerose imprese di vendita al dettaglio di energia elettrica propongono tra le diverse offerte di vendita ai clienti finali, offerte di energia elettrica proveniente da impianti produzione alimentati da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale quali, ad esempio, azioni di riforestazione a compensazione di emissioni di biossido di carbonio. Tali offerte tendono a valorizzare la disponibilità di alcuni clienti finali a valorizzare strumenti di sostenibilità ambientale, ovvero lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile al fine della produzione di energia elettrica.

Nel contempo, all'interno del settore elettrico, sotto la spinta degli orientamenti europei (si veda la Direttiva 2009/28/CE) si assiste nel settore elettrico ad una sempre maggiore attenzione alla produzione e all'utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Alla luce di quanto predetto, la questione del controllo dell'offerta di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si pone quale elemento essenziale per la trasparenza del mercato in termini di veridicità delle offerte presentate e della riprova che all'energia elettrica venduta e classificata come rinnovabile corrisponda effettivamente una produzione da fonti rinnovabili. La predetta problematica è tanto importante che il settore già da tempo ha trovato forme di autoregolazione che rivestono però solo carattere di volontarietà (si pensi, ad esempio, al sistema dei *RECs*) e che, nella attuale loro configurazione, non sono in grado di garantire un controllo di carattere sistemico.

Il moltiplicarsi delle offerte di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e il sempre maggiore interesse di carattere commerciale ad esse associato rendono urgente l'adozione di strumenti per il controllo di tali offerte. Pertanto, il presente documento per la consultazione reca gli orientamenti in materia di controllo della vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili che l'Autorità intende attuare a promozione della trasparenza e, quindi, della concorrenza nel segmento della vendita al dettaglio dell'energia elettrica, in particolare, da fonti rinnovabili.

Tutto ciò considerato, si richiama il fatto che l'Autorità, ai sensi della legge n. 481/95, è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare misure ed interventi necessari alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica, tra cui rientra il servizio di vendita di energia elettrica al dettaglio. Pertanto, si ritiene che l'Autorità possa intervenire sul tema oggetto del presente documento per la consultazione proprio in applicazione dei principi generali contenuti nella legge n. 481/95.

2. Vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivazione allo sfruttamento delle fonti rinnovabili

Al fine del corretto inquadramento degli orientamenti di cui al presente documento, è necessario effettuare alcune considerazioni generali circa la correlazione tra la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e i meccanismi di incentivazione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Innanzi tutto, sulla base della legislazione nazionale, in attuazione delle direttive europee in materia, sono definite fonti rinnovabili le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Pertanto, l'energia elettrica da fonte rinnovabile è da intendesi unicamente quale energia elettrica (kWh) prodotta a partire dalle predette tipologie di fonti. Qualunque altra forma di offerta

ambientale che non rechi come oggetto la "fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" non potrebbe essere classificata come tale.

Un ulteriore elemento di fondamentale importanza è quello che, a prescindere dalla sensibilità alle tematiche ambientali dei clienti finali, i medesimi già sostengono un onere che, nell'insieme, copre interamente i costi sostenuti dal sistema per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto definito dalle leggi e dai decreti ministeriali in materia. Pertanto, in assenza di qualunque opzione di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, ciascun cliente finale già sostiene la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Alla luce di quanto sopra, l'adesione ad un'offerta di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce, allo stato attuale, una forma di sostegno volontaria da parte dei clienti finali ulteriore a quella già garantita dal sistema.

3. Meccanismi di controllo della vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili

Nel presente documento per la consultazione sono indicate unicamente le linee essenziali di possibili meccanismi di controllo. Infatti, l'Autorità ritiene primariamente importante trovare una convergenza comune tra i diversi soggetti interessati su una serie di criteri di carattere generale. Gli aspetti attuativi sono lasciati ad un successivo documento per la consultazione, all'attenzione dei gruppi di lavoro tecnici che saranno necessari per la finalizzazione pratica dei meccanismi, nonché ai relativi documenti tecnici attuativi che saranno comunque oggetto, in tutto o in parte, di verifica da parte dell'Autorità.

Obiettivo

I meccanismi in discussione sono mirati al controllo che, su base annuale, ciascun venditore che abbia venduto energia elettrica da fonti rinnovabili si sia effettivamente approvvigionato di una quantità corrispondente di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili.

Nei meccanismi di seguito indicati, non sono definite condizioni per il controllo dell'offerta di opzioni "ambientali" diverse dalla fornitura di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili. Poiché tali opzioni costituiscono comunque una parte rilevante delle offerte attualmente presenti sul mercato, si ritiene che il controllo di tali offerte debba passare dalla definizione di condizioni di trasparenza e tracciabilità dell'offerta che potranno costituire ulteriore oggetto di intervento da parte dell'Autorità.

- SP1. Si condivide l'orientamento generale dell'Autorità di stabilire un meccanismo di monitoraggio e controllo della vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ?
- SP2. In riferimento ad offerte di carattere ambientale correlate alla fornitura di energia elettrica, ma non riguardanti esplicitamente la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali condizioni generali si ritiene debbano essere introdotte ai fini della trasparenza e della tracciabilità dell'offerta?

¹ Intesa come insieme di informazioni atte alla verifica, da parte di ciascun cliente finale o ente verificatore terzo, della veridicità dell'offerta.

Opzione 1: sistemi volontari di marchiatura della produzione da fonte rinnovabile

Il presente meccanismo è mirato all'utilizzo degli attuali meccanismi di "marchiatura" dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili definendo, però, condizioni generali di garanzia per i clienti finali.

Nel presente meccanismo si propone che le offerte di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili debbano essere accompagnate da un marchio di garanzia riconosciuto e registrato a livello di sistema. A tal fine:

- 1A i soggetti che intendono promuovere marchi di garanzia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono tenuti a richiedere la registrazione di detti marchi presso il GSE;
- **1B** il GSE gestisce il sistema di marchiatura e il sistema di trasferimento dei titoli di energia elettrica afferente a ciascun marchio (similmente a quanto operato attualmente nel sistema RECs) attraverso un sistema di conti proprietà titoli associabili ai produttori e ai venditori
- 1C il GSE istituisce un sistema finalizzato al controllo della condizione che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sia attribuita una sola volta ad un determinato marchio: non è quindi possibile che la stessa energia elettrica sia attribuita a marchi diversi;
- 1D i venditori che utilizzano detti marchi sono tenuti a trasmettere al GSE, entro il 15 settembre di ciascun anno, la comunicazione dell'ammontare di energia elettrica venduta in relazione a ciascun marchio;
- **1E** il GSE verifica per ciascun venditore e per ciascun marchio la condizione di copertura delle quantità di cui al precedente punto con le quantità di titoli in possesso del venditore;
- 1F l'eventuale quantità scoperta comporta che i venditori versino al GSE un ammontare pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica "scoperta" e un corrispettivo unitario determinato dall'autorità e rapportato al valore del corrispettivo equivalente di sostegno da parte dei clienti finale del sistema di incentivazione della produzione da fonti rinnovabili.

Per l'attuazione del presente meccanismo è di particolare importanza che i venditori effettuino una contabilizzazione trasparente e verificabile della quantità di energia elettrica venduta da fonti rinnovabili; ad esempio, i venditori potrebbero dare separata evidenza delle predette quantità nelle fatture di vendita ai clienti finali.

SP3. Si condividono le linee essenziali del meccanismo come sopra indicate? Quali problematicità si ravvedono? Quali altri elementi potrebbero essere presi in considerazione? Secondo quali altri meccanismi potrebbe essere assicurata la trasparenza sui dati di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei venditori?

Opzione 2: meccanismo di mercato dei titoli di produzione da fonti rinnovabili

Il presente meccanismo garantisce il controllo dell'offerta di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili basato su un sistema di titoli e su un sistema di negoziazione dei medesimi, nonché sull'obbligo di copertura delle vendite annuali di energia elettrica da fonte rinnovabile con effettiva produzione da fonti rinnovabili.

Il meccanismo dovrebbe essere attuato sulla base delle seguenti linee guida.

2A. Ciascun soggetto che produce energia elettrica da fonte rinnovabile:

 $^{^2}$ Si considerino, ad esempio, l'attuale sistema RECs, il marchio "100% energia verde" , etc.)

- a) può richiedere al GSE l'iscrizione ad un registro dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili istituito e gestito dal GSE; il GSE assegna a ciascun produttore un conto produzione di energia da fonti rinnovabili (conto produzione energia verde);
- b) se inserito nel registro di cui alla precedente lettera a) è tenuto:
 - i. entro il 30 ottobre di ciascun anno a dichiarare la producibilità attesa da fonti rinnovabili per l'anno successivo;
 - ii. entro il 31 marzo³ di ciascun anno a trasmettere al GSE le informazioni atte alla quantificazione della produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'anno precedente; tale quantità di energia elettrica è assegnata al conto produzione energia verde di ciascun venditore.

Nel novero dei soggetti di cui al presente punto sono ricompresi anche gli importatori per l'energia elettrica dotata di garanzia di origine di produzione da fonte rinnovabile riconosciuta in Italia.

Il GSE pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei produttori registrati indicando per ciascuno di essi un riferimento e il predetto dato di producibilità attesa.

- **2B**. A ciascuna produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è associato un ammontare di titoli di produzione da fonte rinnovabile (TPR) corrispondente al numero di MWh prodotti (1 TPR = 1 MWh).
- **2C**. Il GSE, attraverso il GME, rende disponibile una piattaforma di scambio dei TPR a cui sono ammessi ad operare i produttori e le imprese di vendita registrate presso il GSE secondo sessioni di negoziazione, ad esempio, mensili.
- **2D**. Lo scambio di TPR può avvenire anche tramite contrattazione bilaterale con obbligo di comunicazione al GME dei termini delle transazioni. Le transazioni bilaterali non entrano nella definizione dei prezzi di negoziazione della piattaforma di scambio dei TPR.
- **2E**. Le imprese di vendita che offrono forniture di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono tenute:
 - a) a registrarsi presso il GSE; il GSE assegna a ciascuna impresa di vendita un conto di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili istituito e gestito dal GSE (conto vendita energia verde);
 - b) entro il 15 settembre di ogni anno, a comunicare al GSE la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili complessivamente venduta nell'anno precedente in esecuzione di contratti di vendita con clienti finali; tale quantità di energia elettrica è assegnata al conto vendita energia verde di ciascun venditore;
 - c) entro il 30 settembre⁵ di ciascun anno, a dimostrare la titolarità di una quantità di TPR a copertura della quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile venduta nell'anno precedente.
- **2F**. Alla data del 30 settembre di ciascun anno, è organizzata una sessione di mercato in cui, in riferimento all'anno precedente:
 - a) tutti i venditori eventualmente scoperti⁶ sono tenuti ad effettuare offerte di acquisto senza indicazione di prezzo;

³ Data entro la quale ogni produttore deve avere contezza della quantità di energia elettrica prodotta ai fini fiscali.

⁴ Data successiva ai conguagli *load profiling*.

⁵ Data a partire dalla quale tipicamente cominciano ad essere elaborate e presentate le offerte di vendita di energia elettrica per l'anno successivo.

⁶ Condizione che si verifica qualora la quantità di TPR in possesso di un venditore sia inferiore alla quantità di energia elettrica venduta da fonti rinnovabili di cui al punto 2.E, lettera b).

- b) i produttori effettuano offerte di vendita per l'energia non già oggetto di accordi bilaterali registrati;
- c) in caso di scarsità di offerta il GSE presenta un'offerta di vendita pari alla differenza tra la somma delle quantità delle offerte di acquisto e la somma delle quantità delle offerte di vendita con prezzo di vendita pari all'offerta marginale di vendita;
- d) il prezzo di mercato è regolato a prezzo marginale.

Il GSE versa gli eventuali ricavi ottenuti al conto A3.

Ai fini dell'attuazione del presente meccanismo è di particolare importanza che i venditori effettuino una contabilizzazione trasparente e verificabile della quantità di energia elettrica venduta da fonti rinnovabili.

SP4. Si condividono le linee essenziali del meccanismo come sopra indicate? Quali problematicità si ravvedono? Quali altri elementi potrebbero essere presi in considerazione? Secondo quali altri meccanismi si potrebbe pervenire al medesimo risultato? Quali condizioni di garanzia dovrebbero essere definite? Secondo quali altri meccanismi potrebbe essere assicurata la trasparenza sui dati di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei venditori?

Opzione 3: ridistribuzione tra clienti finali dell'onere dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Il presente meccanismo è sviluppato sulla base di quanto indicato nel paragrafo 2 del presente documento.

Come indicato nel paragrafo 2 del presente documento, i costi per l'incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono sostenuti dai clienti finali direttamente tramite le tariffe elettriche (per quanto concerne i sistemi di premio fotovoltaico, Cip 6 e tariffa fissa onnicomprensiva), oppure indirettamente attraverso il prezzo di mercato dell'energia elettrica (per quanto concerne il sistema dei certificati verdi).

Attraverso il presente meccanismo si consentirebbe a un cliente finale di contribuire al sostegno della produzione da fonte rinnovabile in maniera differente da quanto stabilito per via sistemica: ciò consentirebbe di mantenere stabilmente controllato il sistema di incentivazioni delle fonti rinnovabili, nonché di effettuare una ridistribuzione degli oneri a sostegno delle politiche fonti rinnovabili a carico dei clienti finali che intendono contribuire maggiormente a tali politiche per mezzo della valorizzazione dell'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili riducendo l'impatto di tali politiche sui clienti finali che non aderiscono direttamente ad offerte di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ai fini del presente meccanismo:

- **3A**. tutta la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eventualmente differenziata per fonte) è posta nella disponibilità del GSE che la può assegnare ai clienti finali/venditori su richiesta dei medesimi;
- **3B.** l'assegnazione avverrebbe a titolo oneroso attraverso un sistema amministrato (o un sistema di mercato in cui il GSE offre i titoli di energia elettrica da fonte rinnovabile ad un prezzo amministrato stabilito dall'Autorità): i ricavi ottenuti dal GSE verrebbero versati nel conto A3 a riduzione delle componenti tariffarie medie di sistema a copertura degli oneri per la promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili nel settore elettrico.

SP5. Si condividono le linee essenziali del meccanismo come sopra indicate? Quali problematicità si ravvedono? Quali altri elementi potrebbero essere presi in considerazione?

SP6. Si ritiene che i predetti meccanismi (opzioni 1,2 e 3) possano trovare attuazione anche con riferimento all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione in regime di cogenerazione ad alto rendimento ? Se sì, secondo quali linee essenziali di intervento ?

4. Compatibilità con la fuel mix disclosure

L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, recependo l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, stabilisce che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti (*fuel mix disclosure*) e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia.

L'Autorità ha già formulato la relativa proposta secondo i termini di legge; il relativo decreto, alla data, non è ancora stato adottato.

In relazione a quanto sopra indicato, l'Autorità ritiene che un meccanismo di controllo della vendita debba essere visto a complemento dei contenuti informativi di cui alla *fuel mix disclosure*; pertanto, l'attuazione del meccanismo di controllo oggetto del presente documento dovrebbe essere effettuata in coordinamento con l'attuazione del citato decreto.

5. Compatibilità con la Direttiva 2009/28/CE

Circa il meccanismo di monitoraggio e controllo di cui al presente documento la Direttiva 2009/28/CE reca alcune disposizioni che apparirebbero incidere sul medesimo meccanismo. Infatti, la Direttiva 2009/28/CE, all'articolo 15 stabilisce, rispettivamente:

- al paragrafo 1, che "Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori";
- al paragrafo 7, che "Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, un fornitore di elettricità può farlo utilizzando le proprie garanzie d'origine";
- al paragrafo 12, che "Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili presso i consumatori facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell'energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono chiedere loro di mettere a disposizione, in forma sintetica, informazioni sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili proveniente da impianti o da un aumento di capacità, messi in servizio dopo il 25 giugno 2009".

Alla luce delle citate disposizioni si osserva che;

a) l'utilizzo delle garanzie di origine è sempre comunque relativo alle finalità della *fuel mix disclosure* la cui compatibilità con il presente meccanismo è già trattato nel paragrafo precedente;

b)	relativamente alle disposizioni di cui al paragrafo 12, si ritiene che l'attuale meccanismo fornisce uno strumento utile e comunque non incompatibile con quelle che saranno le misure di recepimento della direttiva.